



COMUNANZA AGRARIA DI VILLA SAN GIOVANNI ASSEMBLEA DEGLI UTENTI

frazione SAN GIOVANNI - 63041 ACQUASANTA TERME (AP)

Atto n. 1 del 02.01.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO COMUNANZA AGRARIA

L'anno duemilaventuno, il giorno 2 del mese di gennaio alle ore 15,30, presso la sede amministrativa, presso l'abitazione del sig. Durastanti Settimio in frazione San Giovanni n. 30, regolarmente convocati dal Presidente, si è riunita l'Assemblea degli Utenti, secondo le vigenti disposizioni in materia del contenimento della pandemia COVID 19.

Sono presenti i signori:

n.	COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	COLA	GIUSEPPE		
2	DURASTANTI	MELISA		
3	DI FABIO	FRANCA	x	
4	NAZZARI	LIVIA	x	
5	CESARI	ANNUNZIO	x	
6	DURASTANTI	BRUNO	x	
7	DURASTANTI	DOMENICO	x	
8	COLA	LILIANA	x	
9	DURASTANTI	IGINO	x	
10	DURASTANTI	ROMOLO	x	
11	MASSACCI	ILDE		
12	NAZZARI	CAMILLO		
13	ROZZI	ELISA		

Presiede la seduta il Presidente della Comunanza Agraria, sig. Durastanti Stefano. Funge da Segretario il sig. Durastanti Settimio, secondo quanto previsto dall'art. 24, punto 6) dello Statuto.

Accertato che il numero dei presenti è legale, secondo quanto previsto dallo Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. Dopo una breve discussione,

L'ASSEMBLEA DEGLI UTENTI

- Visto l'Elenco degli Utenti così come redatto a norma dell'art. 8 dello Statuto
- Visto quanto previsto dall'art. 8 comma 2;

all'unanimità,

DELIBERA

Di approvare Le modifiche dello statuto della comunanza agraria per:

- adeguare lo stesso a quanto disposto dalla legge 20 novembre 2017 n. 168 che regola le norme in materia di domini collettivi; pubblicata in G.U. in data 28.11.2017 al n. 278;

Protocollo n° 0000066


ATA 4/1/2021

MUNE DI ACQUASANTA TERME
(Provincia di Ascoli Piceno)

- Modifica dell'art. 5 con l'inserimento della dicitura "senza scopo di lucro" , e nel punto f del medesimo art. 5 inserimento della frase "inclusi investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali".

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente:
Durastanti Stefano



Il segretario:
Durastanti Settimio



Visto l'art. 53 della Legge 142/90, il Segretario esprime parere favorevole alla proposta dei Deliberazione in ordine alla regolarità Tecnica Contabile.

Visto l'art. 55 della legge 142/90 si attesta la regolare copertura finanziaria.

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata rimessa al Comune di Acquasanta Terme per essere pubblicata per gg.15 successivi consecutivi alla data di arrivo.

Il segretario:
Durastanti Settimio



Certificato di pubblicazione:

Certifico io, sottoscritto segretario, che il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio di questo comune dal giorno/...../2021 al giorno/...../2021 e che contro il medesimo è/non è pervenuto reclamo.

In fede

Acquasanta Terme, il

Il Segretario Comunale

COMUNE DI ACQUASANTA TERME (AP)

COMUNANZA AGRARIA DI
VILLA SAN GIOVANNI

STATUTO

San Giovanni di Acquasanta Terme (AP), il 02.01.2021



IL PRESIDENTE:
(STEFANO DURASTANTI)



STATUTO DELLA COMUNANZA AGRARIA DI VILLA SAN GIOVANNI

TITOLO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Denominazione
- Art. 2 - Stemma e Bollo
- Art. 3 - Patrimonio e sede
- Art. 4 - Pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio del Comune
- Art. 5 - Finalità
- Art. 6 - Funzioni

TITOLO 2° - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA COMUNANZA AGRARIA


- Art. 7 - Organi
- Art. 8 - Composizione e prerogative dell'Assemblea degli Utenti
- Art. 9 - Sospensione dall'elenco degli utenti
- Art.10 - Competenze dell'Assemblea degli Utenti
- Art.11 - Convocazione dell'Assemblea degli Utenti
- Art.12 - Convocazione degli Utenti
- Art.13 - Validità delle sedute dell'Assemblea degli Utenti
- Art.14 - Presidenza delle sedute dell'Assemblea degli Utenti
- Art.15 - Validità delle deliberazioni
- Art.16 - Funzionamento dell'Assemblea degli Utenti
- Art.17 - Verbali delle sedute
- Art.18 - Composizione del Consiglio Direttivo
- Art.19 - Elezione del Consiglio Direttivo
- Art.20 - Durata in carica del Consiglio Direttivo
- Art.21 - Cessazione di singoli componenti del Consiglio Direttivo
- Art.22 - Competenze del Consiglio Direttivo
- Art.23 - Organizzazione del Consiglio Direttivo
- Art.24 - Funzionamento del Consiglio Direttivo
- Art.25 - Revoca del Consiglio Direttivo
- Art.26 - Funzioni del Presidente
- Art.27 - Vice Presidente

TITOLO 3° - GLI ATTI E I PROVVEDIMENTI

- Art.28 - Proposte di deliberazione
- Art.29 - Deliberazioni
- Art.30 - Deliberazioni d'urgenza del Consiglio Direttivo
- Art.31 - Esercizio della potestà regolamentare
- Art.32 - Obbligo di astensione e divieto di incarichi e consulenze
- Art.33 - Esecutività ed efficacia delle deliberazioni
- Art.34 - Vigilanza

TITOLO 4° - ORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' E DELLE FUNZIONI

- Art.35 - Principi e criteri direttivi dell' azione amministrativa

- 
- Art.36 - Organizzazione degli uffici
 - Art.37 - Segretario della Comunanza Agraria
 - Art.38 - Conferimento temporaneo dell'incarico
 - Art.39 - Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità

TITOLO 5° - I SERVIZI PUBBLICI

- Art.40 - Gestione servizi pubblici
- Art.41 - Forme di collaborazione per la gestione dei servizi pubblici

TITOLO 6° - L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E LA PARTECIPAZIONE

- Art.42 - L'attività Amministrativa
- Art.43 - Misure organizzative per la presentazione di atti e documenti
- Art.44 - Partecipazione degli Utenti
- Art.45 - Istanze, reclami, petizioni e proposte
- Art.46 - Diritto di accesso e informazione degli utenti
- Art.47 - Pubblicità degli atti

TITOLO 7° - FINANZA E CONTABILITA'E PATRIMONIO

- Art.48 - Ordinamento finanziario e contabile
- Art.49 - Regolamento di contabilità
- Art.50 - Il bilancio di previsione
- Art.51 - Predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione
- Art.52 - Riscossioni e pagamenti
- Art.53 - Il risultato di amministrazione
- Art.54 - Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese
- Art.55 - Il servizio di tesoreria
- Art.56 - Partecipazione degli Utenti alle spese della Comunanza Agraria
- Art.57 - Patrimonio
- Art.58 - Revisione economico-finanziaria
- Art.59 - Contabilità finanziaria e patrimoniale

TITOLO 8° - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art.60 - Adesione ad enti ed associazioni
- Art.61 - Pari opportunità
- Art.62 - Modifiche dello Statuto
- Art.63 - Norma di rinvio
- Art.64 - Norme transitorie

TITOLO 1°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - (Denominazione)

- 1) Tra i cittadini delle frazioni Colle Frattale e San Giovanni del Comune di Acquasanta terme è costituita una associazione agraria denominata "Comunanza Agraria di Villa San Giovanni" ente di diritto privato, dotato di autonomia statutaria e regolamentare.
- 2) La Comunanza Agraria esercita le sue funzioni ai sensi di quanto disposto dalla Legge 16 giugno 1927 n° 1.766 e dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 26-02-1928 n° 332 ed in base alle successive modifiche ed integrazioni.
- 3) Il presente statuto è adeguato a quanto disposto dalla legge 20 novembre 2017 n. 168 che regola le norme in materia di domini collettivi; pubblicata in G.U. in data 28.11.2017 al n. 278 .

Art. 2 - (Stemma e Bollo)

- 1) La Comunanza Agraria di Villa San Giovanni ha un proprio stemma approvato con deliberazione dell' Assemblea degli utenti.
- 2) Il Bollo è il timbro che reca lo stemma della Comunanza Agraria e che ne identifica gli atti e i documenti.

Art.3 - (Patrimonio e sede)

- 1) Il patrimonio della Comunanza Agraria di Villa San Giovanni consiste nei seguenti beni di dominio collettivo, aventi prevalentemente natura boschiva e pascoliva:
 - a) terreni censiti al catasto terreni dei Comuni di Acquasanta Terme (AP) e Valle Castellana (TE), come da elenco terreni allegato al presente statuto, per una superficie totale di Ha 1458.10.31 di cui Ha 694.04.36 in Comune di Valle Castellana;
 - b) fabbricati come da elenco particellare allegato al presente statuto.
- 2) La sede legale della Comunanza Agraria e dei suoi organi istituzionali è istituita in Comune di Acquasanta Terme, Frazione di San Giovanni. La sede degli uffici amministrativi é istituita presso la sede legale. Gli organi della Comunanza Agraria di Villa San Giovanni possono riunirsi anche in sede diversa, su decisione del Presidente, con provvedimento motivato.

Art.4 - (Pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio del Comune)

- 1) La Comunanza Agraria si avvale dell'Albo Pretorio del Comune ove ha la sede legale, per la pubblicazione delle deliberazioni, dei provvedimenti, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
- 2) Il Segretario della Comunanza Agraria provvede a richiedere al Comune la pubblicazione degli atti ed è responsabile della tenuta del registro degli atti pubblicati ove andrà annotato il numero dell'atto, la data di adozione dell'atto, la data di richiesta

della pubblicazione, la data di inizio e termine della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 5 - (Finalità)

La Comunanza Agraria di Villa San Giovanni cura senza scopo di lucro l'amministrazione del suo patrimonio, provvede al godimento dei beni da parte degli utenti ed ispira la propria azione al raggiungimento delle seguenti finalità:


- a) regola i diritti di uso civico degli utenti, sia quelli tradizionalmente e consuetudinalmente esercitati, quali il legnatico, il fungatico, il pascolo, la raccolta dei frutti spontanei, sia quelli che possono concretizzarsi a seguito di particolari congiunture economiche;
- b) promuovere la rivendica degli usi civici su terreni ovvero su beni in cui questi ultimi sono vantati;
- c) promuove la cura, la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione del suo patrimonio, per migliorare la crescita economica e sociale degli utenti;
- d) favorisce la crescita civile e professionale degli utenti e la loro effettiva partecipazione alla predisposizione ed attuazione degli strumenti di programmazione territoriale, nel quadro degli obiettivi stabiliti dalla Unione Europea, dalle Leggi dello Stato e della Regione, dai piani e dai programmi promossi ed attuati dalla Provincia e dalla Comunità Montana, nonché dal Comune di appartenenza;
- e) attua gli interventi speciali per il miglioramento dei terreni gravati da uso civico;
- f) valorizza ogni tipo di risorsa, attuale e potenziale, nel quadro di una nuova economia integrata delle aree montane inclusi investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali;
- g) può realizzare l'esercizio associato di funzioni proprie attraverso la partecipazione ai Consorzi;
- h) concede credito agrario a favore degli utenti con prestazioni in natura, o in denaro per favorire la coltivazione dei beni stessi, se le assegnazioni che li concernono sono state legittimamente assentite.

I terreni di uso civico della Comunanza Agraria debbono essere aperti agli usi di tutti i cittadini delle frazioni, qualunque sia il numero di essi.

I beni della Comunanza Agraria non possono essere alienati o mutati nella loro destinazione d'uso, senza il prescritto parere previsto dall'art. 12 della Legge 16-06-1927 n° 1.766. Ai beni della Comunanza Agraria si applicano le disposizioni previste dall'Art.41 del R.D. 26-02-1928 n° 332.

Art. 6 - (Funzioni)

- 1) Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 5, alla Comunanza Agraria compete:
 - a) l'esercizio delle funzioni amministrative ad essa attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione ed, in particolare, la



- regolazione dell'esercizio del diritto di uso civico da parte degli utenti;
- b) la realizzazione degli interventi speciali per le terre gravate da uso civico stabiliti dalla Unione Europea e da leggi statali e regionali;
 - c) la realizzazione delle infrastrutture necessarie od utili a consentire migliori condizioni di utilizzazione del patrimonio boschivo e pascolivo e comunque di proprietà;
- 2) Per l'esercizio del migliore godimento dei beni gravati da uso civico, la Comunanza Agraria, mediante l'adozione di apposita deliberazione, da parte dell'Assemblea degli Utenti, potrà adottare appositi regolamenti, ai sensi di quanto disposto dall'Art. 43, secondo le modalità previste dall'Art. 45, del R.D. 26-02-1928 n° 332.
- 3) Ai sensi di quanto disposto dall'Art. 46 del R.D. 26-02-1928 n° 332, le sostanze esuberanti l'esercizio del diritto di uso civico potranno essere vendute, a profitto dell'amministrazione della Comunanza Agraria, con preferenza ai cittadini utenti con espressa previsione del divieto di divisione del ricavato tra gli utenti.



TITOLO 2°

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 7 - (Organi)

- 1) Sono organi della Comunanza Agraria di Villa San Giovanni:
 - a) l'Assemblea degli Utenti;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente.

Art. 8 - (Composizione e prerogative dell'Assemblea degli Utenti)


- 1) L'Assemblea degli Utenti organizza e disciplina i propri lavori, secondo quanto specificato dal presente Statuto e dal regolamento, se adottato.
- 2) L'Assemblea degli Utenti è composta dagli intestatari della scheda di famiglia, iscritti nell'elenco degli utenti approvato dall'Assemblea stessa entro il mese di gennaio di ciascun anno solare.
- 3) Hanno diritto ad essere iscritti nell'elenco degli utenti tutti gli intestatari della scheda di famiglia che, nelle frazioni ove la Comunanza Agraria è costituita, vi abbiano residenza o dimora stabile.
- 4) Il Presidente della Comunanza Agraria, al fine di provvedere alla compilazione della lista degli utenti, richiede al Comune di Acquasanta Terme le schede famiglia dei residenti nelle frazioni di Colle Frattale e San Giovanni e procede alla formazione di un elenco disposto in rigoroso ordine alfabetico. Successivamente sottopone all'approvazione dell'Assemblea tale elenco, nei termini di cui al precedente comma 2). L'elenco degli utenti approvato dall'Assemblea viene affisso all'Albo Pretorio del Comune e all'albo della Comunanza Agraria.
- 5) Sono considerati intestatari della scheda di famiglia, oltre a tutti coloro cui è attribuita la predetta qualificazione da parte dell'anagrafe del Comune di appartenenza, anche tutti coloro i quali assumono le funzioni, già dell'intestatario della scheda di famiglia, a seguito di provvedimento giudiziale, nonché il minore orfano di entrambi i genitori, la vedova minorenni con prole ed ogni altra situazione di stato personale, che comporti separazione dal nucleo familiare originario.
- 6) Coloro i quali si stabiliranno nella frazione nel corso dell'anno, avranno diritto ad essere iscritti nell'elenco degli utenti con decorrenza dall'esercizio successivo, purché in possesso dei requisiti necessari.
- 7) L'iscrizione avviene a seguito della presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato. A carico dell'utente ammesso può essere prevista la corresponsione di un contributo d'ingresso, deliberato dal Consiglio Direttivo.
- 8) Ciascun utente può farsi rappresentare nell'Assemblea degli utenti da un familiare convivente, ovvero da altro utente mediante la concessione di apposita delega. Ad ogni utente è consentito di essere portatore di non più di una delega.

Art. 9 - (Sospensione dall'elenco degli utenti)

- 1) Sono sospesi dal possesso del diritto all'iscrizione nell'elenco degli utenti:
 - a) coloro i quali non posseggono la qualifica di elettore iscritto nelle liste elettorali di un Comune appartenente alla Repubblica Italiana;
 - b) gli amministratori dichiarati contabili con indebito maneggio di danaro della Comunità Agraria fino a quando non abbiano reso il conto e pienamente soddisfatto il loro debito;
 - c) gli utenti che si siano resi debitori, regolarmente messi in mora e, sino a quando, non abbiano soddisfatto il debito contratto;
 - d) coloro che abbiano rimosso la residenza, ovvero la dimora stabile dalla frazione cui la Comunità Agraria si riferisce.
- 2) Chiunque vi abbia interesse, ed ogni utente della Comunità Agraria, può proporre nel termine di giorni 30, dopo l'avvenuta pubblicazione dell'elenco degli utenti, opposizione avverso indebite iscrizioni, cancellazioni od omissioni al Consiglio Direttivo, che è tenuto ad adottare la propria determinazione nel mese successivo alla sua ricezione. Decorso inutilmente il predetto termine le opposizioni si intendono rigettate. In tal caso, come negli altri di intervenuta pronuncia, nel termine di giorni trenta, gli interessati possono ricorrere alla Comunità Montana i cui provvedimenti hanno carattere definitivo.

Art. 10 - (Competenze dell'Assemblea degli Utenti)

- 1) L'Assemblea degli Utenti è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
- 2) L'Assemblea degli Utenti, a tal fine, delibera i seguenti atti fondamentali:
 - a) l'approvazione della lista degli utenti;
 - b) la determinazione del numero dei membri del Consiglio Direttivo in base al comma 1 dell'art. 18;
 - c) l'elezione del Consiglio Direttivo;
 - d) l'elezione dei Revisori dei conti in numero di tre, scelti tra gli utenti della Comunità Agraria;
 - e) l'approvazione dello Statuto e dei Regolamenti che non siano nelle attribuzioni del Consiglio Direttivo. Lo Statuto è approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Qualora non si raggiunga il predetto quorum, nella successiva seduta è sufficiente la maggioranza dei presenti. I Regolamenti vengono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - f) l'approvazione degli statuti di aziende speciali, associazioni e società di capitali in cui la Comunità Agraria dovesse decidere di partecipare;
 - g) gli atti di programmazione individuati dalla legge, il bilancio di previsione e le relative variazioni, i piani economico-finanziari, il Rendiconto della Gestione;



- h) i criteri generali per la nomina e la revoca dei rappresentanti presso altri enti, istituzioni, aziende speciali, società di capitali, qualora la nomina e la revoca dei rappresentanti suddetti non siano direttamente attribuite dalla legge alla competenza dell'Assemblea degli Utenti;
 - i) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, le concessioni di opere e/o servizi, la contrazione di mutui e prestiti obbligazionari, il rilascio d'ipoteche, la costituzione di servitù e rendite fondiari;
 - j) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e o servizi allorché organizzati ed erogati a cura della Comunanza Agraria.
- 3) Le spese che impegnino i bilanci degli esercizi successivi a quello in corso, tranne le utenze e le altre spese volte a garantire il funzionamento della Comunanza Agraria.
 - 4) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunanza Agraria, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea degli Utenti nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 11 - (Convocazione dell'Assemblea degli Utenti)

- 1) L'Assemblea degli Utenti è convocata dal Presidente che stabilisce la data ed il luogo della seduta, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da discutere.
- 2) Il Presidente provvede a convocare l'Assemblea degli Utenti, in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia richiesta almeno un quinto degli utenti, con arrotondamento all'unità superiore, inserendo all'ordine del giorno la questione o le questioni richieste. A tal fine gli utenti richiedenti allegano all'istanza di convocazione dell'Assemblea il testo delle proposte di deliberazioni o delle mozioni da discutere.
- 3) Le sedute dell'Assemblea degli Utenti sono pubbliche, eccetto i casi in cui per legge, per regolamento o con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito e quando debbasi discutere intorno a persone al fine di svolgere accertamenti in relazione a qualità personali, professionali e morali.
- 4) Le sedute dell'Assemblea degli Utenti hanno luogo, di norma, nella sede della Comunanza Agraria salvo che sia altrimenti stabilito dal Presidente, nel qual caso può essere dato pubblico avviso mediante apposizione di manifesti.

Art. 12 - (Convocazione degli Utenti)

- 1) Se non sia altrimenti disposto, la convocazione della Assemblea generale degli elettori è fatta dal Presidente con avvisi pubblici da affiggersi, in tutte le località del comprensorio della Comunanza, almeno 15 giorni prima della data fissata per la adunanza.
- 2) Le sedute assembleari devono tenersi, di norma, nei giorni di domenica, o in quelli di carattere festivo e sono pubbliche.

- 
- 3) In caso di urgenza il termine è ridotto a 48 ore e la convocazione viene fatta a mezzo di manifesti da apporre in numero adeguato ed in luoghi che risultino ben visibili dalla generalità degli utenti, oppure mediante telegramma o a mezzo fax o mail al numero o all'indirizzo indicati dall'Utente.
 - 4) Tutte le proposte ricomprese nell'ordine del giorno, unitamente ai documenti necessari per essere esaminate, sono depositate presso la sede della Comunità Agraria almeno 1 giorno prima di ciascuna seduta, esclusi i festivi. Nei casi di urgenza, il deposito deve avvenire comunque prima delle 3 ore antecedenti l'adunanza.
 - 5) L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.
 - 6) La seduta di seconda convocazione non può aver luogo se non sia trascorsa almeno un'ora dalla prima e deve essere preannunciata nell'avviso di prima convocazione.


Art. 13 - (Validità delle sedute dell'Assemblea degli Utenti)

- 1) L'Assemblea degli Utenti è validamente riunita con la presenza della maggioranza degli Utenti desunti dall'apposita lista di cui al precedente art.8, comma 2, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il regolamento, se adottato, prevedano una diversa maggioranza.
- 2) Quando la prima convocazione sia andata deserta, alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide, purché intervenga almeno un quinto degli Utenti, con arrotondamento all'unità superiore.
- 3) Ai fini della seconda convocazione, la seduta di prima convocazione si considera deserta anche quando la mancanza del numero legale si verifichi in corso di seduta. In tal caso la seconda convocazione si attiva decorsa un'ora dalla dichiarazione di seduta deserta.

Art. 14 - (Presidenza delle sedute dell'Assemblea degli Utenti)

- 1) L'Assemblea degli Utenti è presieduta dal Presidente della Comunità Agraria.
- 2) In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza viene assunta dal Vice Presidente e, nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.
- 3) Al Presidente sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) fissazione della data e del luogo delle riunioni;
 - b) predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea degli Utenti;
 - c) diramazione degli avvisi di convocazione;
 - d) proclamazione della volontà dell'Assemblea degli Utenti.

Art. 15 - (Validità delle deliberazioni)

- 
- 1) Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
 - 2) Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che per qualsiasi motivo non partecipano alla votazione.
 - 3) Le votazioni, di norma, sono palesi, salve diverse disposizioni di legge o di Statuto, ovvero del Regolamento se adottato.
 - 4) Le votazioni infruttuose, intendendosi per tali quelle a parità di voti, possono essere ripetute seduta stante salvo che la Legge non disponga diversamente.
 - 5) Le proposte di deliberazione, respinte dall'Assemblea degli Utenti, non possono essere poste nuovamente ai voti nella stessa seduta.
 - 6) Nelle deliberazioni di nomina, qualora 2 o più candidati conseguano la parità di voti, viene eletto il più anziano di età.
 - 7) Sono nulle di diritto le deliberazioni adottate con adunanza costituita in modo illegittimo o su oggetti estranei all'attribuzione dei compiti e delle funzioni della Comunanza Agraria, ovvero se risultano violate disposizioni di legge.

Art. 16 - (Funzionamento dell'Assemblea degli Utenti)

- 1) Il regolamento, se adottato, determina, per quanto non previsto dal presente Statuto, le norme per il funzionamento dell'Assemblea degli Utenti.

Art. 17 - (Verbali delle sedute)

- 1) Il Segretario della Comunanza Agraria partecipa alle riunioni dell'Assemblea e ne redige il verbale che sottoscrive insieme a chi presiede l'adunanza.
- 2) Il Presidente, qualora il Segretario, o suo sostituto, debbano astenersi dal prendere parte alla trattazione di un punto all'ordine del giorno, affida le funzioni di verbalizzante ad uno degli Utenti, con l'obbligo di esplicitarne la motivazione e farne espressa menzione nel verbale.
- 3) Il verbale indica almeno i punti salienti della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, specificando i nomi degli Utenti astenuti e contrari, nonché la decisione adottata.
- 4) Ogni Utente ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
- 5) Il regolamento, se adottato, stabilisce le modalità di approvazione del verbale e l'inserimento in esso di rettificazioni eventualmente richieste da parte degli Utenti; stabilisce altresì le modalità secondo cui il verbale della precedente seduta può darsi per letto.

Art. 18 - (Composizione del Consiglio Direttivo)

- 1) Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente della Comunanza Agraria che lo presiede e da un numero di membri non inferiore a 2 e non superiore a 4, determinati con Deliberazione
-

dell'Assemblea degli utenti, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, scelti tra cittadini italiani eleggibili a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di eleggibilità negli enti locali;

- 2) I requisiti per la nomina a membro del Consiglio Direttivo sono verificati dal Consiglio stesso, nella sua prima seduta, dopo l'elezione.
- 3) La decadenza dalla carica di membro del Consiglio Direttivo è regolata dalla legge e dal presente Statuto ed è dichiarata dal Consiglio Direttivo stesso.
- 4) Non possono far parte del Consiglio Direttivo contemporaneamente membri che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti o parenti e affini fino al secondo grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Presidente.
- 5) E' altresì preclusa la nomina a membro del Consiglio Direttivo a coloro i quali siano retribuiti, a qualunque titolo, dalla Comunanza Agraria ed agli Utenti che, con essa, abbiano pendenti vertenze o liti.

Art. 19 - (Elezione del Consiglio Direttivo)

- 1) La elezione dei membri del Consiglio Direttivo si svolge con il procedimento maggioritario e il voto limitato, a seguito della presentazione delle candidature alla Segreteria della Comunanza da parte di non meno di 6 utenti della Comunanza, fino ad un massimo di 15 non oltre il 12° giorno antecedente la data della consultazione elettorale, che viene stabilita 20 giorni prima del suo svolgimento, dal Consiglio Direttivo, o in sua sostituzione, qualora inadempiente, dal Commissario straordinario, e resa pubblica con avviso affisso presso la sede dell'Ente e in altri luoghi pubblici.
- 2) Le candidature vanno presentate in liste contenenti non più di cinque nominativi, dei quali deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita. Esse, inoltre, devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione, sottoscritta dagli interessati, le cui firme sono autenticate dal Presidente della Comunanza, oppure, se presente, dal Commissario Straordinario o dal Segretario dell'Ente, ovvero dal Segretario che esercita le relative funzioni nel Comune nel quale è delimitato il territorio della Comunanza medesima.
- 3) Per l'elezione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea degli Utenti vota a scrutinio segreto e ciascun utente può votare per un numero massimo di cinque candidati, che possono essere scelti anche tra i nominativi compresi fra più liste concorrenti. La votazione è valida se partecipa al voto almeno la metà più uno degli Utenti presenti.
- 4) Risultano eletti i soggetti che avranno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il più anziano di età. Nel caso in cui dovessero risultare eletti membri del Consiglio Direttivo in numero inferiore a quelli predeterminati dall'Assemblea, si procede a successive votazioni, con le stesse

modalità previste al comma 1, sino a completare il numero degli eletti.

- 5) Nel caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, e comunque in numero inferiore alla metà, l'Assemblea degli Utenti procede alla sostituzione con il primo dei non eletti, quindi con il secondo. In assenza di possibili sostituti vengono indette nuove elezioni con le modalità di cui ai commi precedenti, limitando l'elezione al/ai solo/soli membro/i da surrogare. L'elezione é valida se partecipano alla votazione almeno la metà più uno degli Utenti presenti e se il candidato, a membro del Consiglio Direttivo, riporta la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità sarà eletto il più anziano d'età.

Art. 20 - (Durata in carica del Consiglio Direttivo)

- 1) Il Consiglio Direttivo, di norma, resta in carica per quattro anni; i suoi membri possono essere rieletti consecutivamente per lo stesso incarico.
- 2) Le dimissioni di almeno la metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei componenti del Consiglio Direttivo comportano la decadenza dell'intero organo.
- 3) Il Consiglio Direttivo resta in carica comunque sino alla elezione del successivo, per il disbrigo degli affari correnti ed al mero fine di assicurare l'ordinaria amministrazione.

Art. 21 - (Cessazione di singoli componenti del Consiglio Direttivo)

- 1) I singoli componenti del Consiglio Direttivo cessano dalla carica nei casi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
- 2) Le dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo sono presentate per iscritto al Presidente della Comunanza Agraria e acquisite al protocollo. Esse hanno effetto dalla predetta acquisizione.
- 3) Il singolo componente del Consiglio Direttivo revocato o decaduto cessa dalla carica, con effetto dalla data di esecutività del relativo provvedimento.

Art. 22 - (Competenze del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo:

- 1) elegge, nel proprio seno, il Presidente della Comunanza Agraria;
- 2) collabora con il Presidente nell'amministrazione della Comunanza Agraria per l'attuazione degli indirizzi programmatici e per il raggiungimento dei fini istituzionali per cui la Comunanza Agraria è stata istituita dalla Legge;
- 3) predispone, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea degli utenti, gli atti di programmazione individuati dalla legge, il bilancio di previsione e le relative variazioni, i piani economico-finanziari, il Rendiconto della Gestione;
- 4) provvede alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento del personale o alla sua collocazione in quiescenza;

- 5) provvede all'approvazione dei Regolamenti speciali per l'amministrazione e per il godimento dei beni collettivi;
- 6) promuove e sostiene in giudizio le azioni a tutela del patrimonio della Comunità Agraria e di ogni altro interesse o prerogativa della stessa;
- 7) resiste in giudizio in occasione di azioni promosse da terzi nei confronti della Comunità Agraria, ovvero dagli Utenti;
- 8) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati all'Assemblea degli Utenti e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, se adottati, al Presidente.
- 9) svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea degli Utenti.
- 10) delibera in ordine alla accettazione di lasciti e donazioni, fatte salve le autorizzazioni di Legge se previste.

Art. 23 - (Organizzazione del Consiglio Direttivo)

- 1) Il Consiglio Direttivo svolge collegialmente le proprie funzioni.
- 2) Il Presidente può conferire al Vice presidente e agli altri membri compiti di coordinamento di settori omogenei di attività, dandone comunicazione all'Assemblea degli Utenti nella prima seduta utile.

Art. 24 - (Funzionamento del Consiglio Direttivo)

- 1) Il Consiglio Direttivo, per la sua prima seduta è convocato dal membro che ha riportato il maggior numero di voti ed, a parità di voti, dal più anziano di età; egli presiede la seduta per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.
- 2) Il Consiglio Direttivo elegge, separatamente e a scrutinio segreto, il Presidente ed il Vice Presidente della Comunità Agraria, nel suo seno ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo, per le sedute successive alla prima, è convocato dal Presidente che fissa gli argomenti all'ordine del giorno della seduta. La convocazione, in caso d'urgenza, può essere fatta, in modo informale, anche nella stessa giornata in cui deve svolgersi la seduta, purché tutti i componenti risultino avvertiti.
- 3) Il Presidente dirige e coordina l'attività del Consiglio Direttivo e assicura l'unità di indirizzo e la collegiale responsabilità di decisione dello stesso.
- 4) Il Consiglio Direttivo delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica e a maggioranza dei voti. Le votazioni sono di norma palesi, eseguite per alzata di mano. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.
- 5) Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche.
- 6) Il Segretario della Comunità Agraria, o suo sostituto, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo stesso, redigono le deliberazioni assunte e le sottoscrivono unitamente a chi presiede la seduta. Le deliberazioni devono riportare in ogni caso nominativamente gli astenuti ed i contrari in sede di

votazione. In caso di impedimento e per singoli atti, il Segretario o suo sostituto possono essere sostituiti da un componente del Consiglio Direttivo indicato dal Presidente e, di norma, il più giovane del consesso.

- 7) Alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, dipendenti se sussistenti, esperti, consulenti e collaboratori, invitati dal Presidente, per riferire su particolari questioni.

Art. 25 - (Revoca del Consiglio Direttivo)

- 1) Il voto contrario dell'Assemblea degli Utenti su una proposta formulata dal Consiglio Direttivo non comporta l'obbligo delle dimissioni.
- 2) Il Consiglio Direttivo é revocato in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea degli Utenti. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno due quinti degli Utenti, con arrotondamento all'unità superiore.
- 3) Detta mozione inviata al Presidente della Comunanza Agraria, da parte del primo dei sottoscrittori, viene messa in discussione, dal Presidente stesso, non oltre 30 giorni dalla sua ricezione.
- 4) Nel caso in cui la mozione risulti approvata, il Presidente convoca entro 10 giorni l'Assemblea degli Utenti per la rielezione del Consiglio Direttivo.

Art. 26 - (Funzioni del Presidente)

- 1) Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione della Comunanza Agraria.
- 2) Svolge le seguenti funzioni:
 - a) ha la rappresentanza della Comunanza Agraria;
 - b) rappresenta la Comunanza Agraria nell'assemblea delle associazioni, società e consorzi a cui la stessa partecipa;
 - c) sovrintende all'attività amministrativa impartendo direttive in ordine agli indirizzi funzionali per la gestione ai membri del Consiglio Direttivo ed agli altri collaboratori, consulenti, prestatori d'opera ed a tutti coloro che, a qualunque titolo, hanno parte nella conduzione della Comunanza Agraria;
 - d) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Utenti stabilendo gli argomenti da trattare;
 - e) dirige e coordina l'attività del Consiglio Direttivo, assicurandone la rispondenza agli atti di indirizzo dell'Assemblea degli Utenti;
 - f) assume iniziative atte ad assicurare che aziende speciali, associazioni, società o consorzi cui la Comunanza Agraria appartiene, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dall'Assemblea degli Utenti ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dal Consiglio Direttivo;
 - g) promuove, conclude e sottoscrive eventuali accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;



- h) nomina e revoca i rappresentanti della Comunanza Agraria presso enti, aziende, società, associazioni, consorzi ed altre istituzioni, sulla base dei criteri stabiliti dall'Assemblea degli Utenti, qualora, la nomina e la revoca, non siano di competenza dell'Assemblea stessa;
 - i) fornisce chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio agli organi di vigilanza quando richiesti alla Comunanza Agraria;
 - j) invia all'ente preposto alla vigilanza gli atti che ad esso debbono essere sottoposti per disposizione di Legge;
 - k) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea degli Utenti e del Consiglio Direttivo;
 - l) sottoscrive gli atti della Comunanza Agraria;
 - m) presiede gli incanti, le commissioni di gara e stipula i contratti nell'interesse della Comunanza Agraria;
 - n) promuove gli atti conservativi del patrimonio e dei diritti su di esso gravanti;
 - o) cura l'osservanza dei regolamenti e sovrintende al buon andamento dell'Ufficio, del quale è tenuto a fissare l'orario e le altre modalità di svolgimento;
 - p) sospende, in via cautelare, gli impiegati e gli incaricati, salvo riferirne al Consiglio Direttivo per i definitivi provvedimenti.
- 3) Il Presidente esercita, oltre le funzioni di cui al presente articolo, le eventuali altre funzioni ad esso attribuite, dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
- 4) Il Presidente può delegare specifiche attribuzioni che attengano a materie definite ed omogenee, a singoli componenti del Consiglio Direttivo. Nel caso di specie la potestà del delegato concorre con quella del Presidente e non la sostituisce.

Art. 27 - (Vice-Presidente)

- 1) Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in Caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di cessazione o sospensione dall'esercizio della funzione.
- 2) In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice-Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

TITOLO 3°

GLI ATTI E I PROVVEDIMENTI

Art. 28 - (Proposte di deliberazione)

- 1) Ogni deliberazione adottata dall'Assemblea degli Utenti e dal Consiglio Direttivo deve contenere la relativa proposta formulata secondo quanto previsto dal presente articolo.
- 2) Il diritto di proposta scritta nelle materie di competenza del Assemblea degli Utenti è attribuito al Presidente della Comunanza Agraria, al Consiglio Direttivo e agli utenti in numero non inferiore ad un quinto del totale di essi. Hanno invece diritto di proposta al Consiglio Direttivo il Presidente, i membri di esso e il Segretario. La capacità propositiva del Segretario, è limitata alle materie e alle attività affidate in via esclusiva alla sua responsabilità.

Art. 29 - (Deliberazioni)

- 1) Le proposte formulate ai sensi del precedente articolo sono sottoposte a deliberazione dell'Assemblea degli Utenti o del Consiglio Direttivo sulla base delle competenze di ciascuno degli organi.

Art. 30 - (Deliberazioni d'urgenza del Consiglio Direttivo)

- 1) Il Consiglio Direttivo può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli Utenti, entro i successivi 60 giorni.
- 2) L'Assemblea degli Utenti, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione del Consiglio Direttivo, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 31 - (Esercizio della potestà regolamentare)

- 1) L'Assemblea degli Utenti e il Consiglio Direttivo esercitano la potestà regolamentare, per la rispettiva competenza e nel rispetto della legge e del presente Statuto.
- 2) Il Consiglio Direttivo è competente nell'approvazione dei regolamenti che attengono all'organizzazione interna dei suoi lavori e degli uffici della Comunanza Agraria. L'Assemblea degli Utenti ha la competenza residuale.
- 3) I regolamenti approvati con deliberazione dell'Assemblea degli Utenti o del Consiglio Direttivo, divenuta esecutiva ai sensi di legge, sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.
- 4) Copia dei Regolamenti è trasmessa, entro sessanta giorni da quando la relativa deliberazione è divenuta esecutiva, alla Comunità Montana la quale detiene la raccolta di tutti i regolamenti in vigore.

Art. 32 - (Obbligo di astensione e divieto di incarichi e consulenze)

- 1) Gli Utenti, i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o parenti e affini fino al quarto grado.
- 2) Gli amministratori di cui al comma 1) si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti di opere e lavori nell'interesse della Comunità Agraria.
- 3) I divieti di cui ai al comma 1) si applicano anche al Segretario della Comunità Agraria.

Art. 33 - (Esecutività ed efficacia delle deliberazioni)

- 1) Le deliberazioni dell'Assemblea degli Utenti e del Consiglio Direttivo diventano esecutive nei modi e nei termini stabiliti dalla legge relativa agli Enti Locali.
- 2) Le deliberazioni medesime devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
- 3) Nei casi d'urgenza, le stesse deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di Legge che regolano gli enti locali.

Art. 34 - (Vigilanza)

- 1) Salvo diverse disposizioni recate dalle leggi vigenti, alla Comunità Agraria si applicano le norme sulla vigilanza dettate dall'art. 7 della L.R. 18-05-2004 n° 13.



TITOLO 4°

ORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' E DELLE FUNZIONI

Art. 35 - (Principi e criteri direttivi dell'azione amministrativa)

- 1) La Comunanza Agraria disciplina, con appositi regolamenti, l'ordinamento generale delle sue attività, nel rispetto dei criteri e principi stabiliti dalla legge e in conformità al presente Statuto.
- 2) Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo realizzano gli obiettivi fissati dall'Assemblea degli Utenti in modo coordinato sulla base di criteri di economicità della gestione e secondo principi di imparzialità e di trasparenza.
- 3) Al fine di assicurare la economicità della gestione e del funzionamento della struttura, la Comunanza Agraria promuove e favorisce la costituzione di strutture organizzative di natura tecnico-amministrativa e di supporto con altre Comunanze Agrarie, avvalendosi delle forme associative e di cooperazione previste dalla leggi vigenti e dal presente Statuto.

Art. 36 - (Organizzazione degli uffici)

- 1) L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
- 2) Nei regolamenti sono previste forme di coordinamento dell'attività svolte dagli amministratori e da eventuali collaboratori, nonché la disciplina per l'accesso alla formazione e all'aggiornamento professionale.

Art. 37 - (Segretario della Comunanza Agraria)

- 1) La Comunanza Agraria ha un Segretario nominato tra soggetti di adeguata qualificazione ed idonea preparazione tanto da garantire, nello svolgimento dell'azione amministrativa, l'assoluta osservanza delle norme previste dalle Leggi vigenti, dallo Statuto e dai Regolamenti eventualmente adottati.
 - 2) Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, sovrintende allo svolgimento dei compiti e delle funzioni amministrative all'interno della Comunanza Agraria e ne coordina l'attività amministrativa e contabile.
 - 3) Il Segretario:
 - a) esercita la funzione certificativa nonché l'assunzione delle necessarie iniziative al fine di garantire l'accesso ad atti, documenti, informazioni sulla attività della Comunanza Agraria;
 - b) cura il rispetto della protezione dei dati personali e propone l'adozione delle misure minime di sicurezza secondo le disposizione previste dal Decreto Legislativo 30-06-2003 n° 196;
 - c) assume la responsabilità sul regolare svolgersi delle procedure conseguenti alla assunzione di atti deliberativi affinché acquistino validità giuridica ed efficacia e vengano effettivamente perseguiti i fini in essi indicati;
-

- 
- d) svolge la funzione di consulenza giuridico-amministrativa a favore degli organi monistici e collegiali;
- e) partecipa alle sedute dell'Assemblea degli Utenti e del Consiglio Direttivo espletando funzioni di assistenza e verbalizzazione;
- f) predispone lo schema di bilancio di previsione e lo schema di rendiconto di gestione da sottoporre, per l'adozione, al Consiglio Direttivo e per la successiva approvazione all'Assemblea degli Utenti;
- g) cura l'inventario dei beni demaniali e patrimoniali, conserva gli atti le carte e le scritture relative all'attività della Comunità Agraria e, con particolare diligenza, quelle relative al suo patrimonio;
- h) effettua, in concorso con il Presidente, la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria predisponendo tutti gli atti necessari a conseguire gli obiettivi determinati mediante l'adozione dei provvedimenti da parte dell'Assemblea degli Utenti e del Consiglio Direttivo;
- i) è tenuto ad attuare i provvedimenti e ad osservare le disposizioni che, nonostante il dissenso espresso, vengano impartite per iscritto, salvo che non si tratti di atti vietati dalla legge penale;
- j) firma i mandati di pagamento e gli ordinativi d'incasso, congiuntamente al Presidente.

Art. 38 - (Conferimento temporaneo dell'incarico)

L'affidamento dell'incarico di Segretario è Conferito dal Consiglio Direttivo, che ne stabilisce il compenso, a soggetto avente i requisiti di cui al comma 1) del precedente articolo. La nomina non può eccedere la durata del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 39 - (Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità)

- 1) Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, la Comunità Agraria può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
- 2) Allorché dovesse decidere di porre in essere rapporti di collaborazione di cui al comma precedente, con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, disciplina i criteri di scelta del soggetto cui viene conferito l'incarico e individua gli elementi essenziali da prevedere nella convenzione.

TITOLO 5°

I SERVIZI PUBBLICI

Art. 40 - (Gestione servizi pubblici)

- 1) La Comunanza Agraria, nell'ambito delle proprie competenze può provvedere alla gestione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto produzione di beni e servizi ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. La loro gestione avviene nelle forme e con gli istituti stabiliti dalla legge ed è caratterizzata da efficienza, trasparenza delle decisioni, bontà e puntualità di produzione, considerazione e cortesia verso l'utente.

Art. 41 - (Forme di collaborazione per la gestione dei servizi pubblici)

- 1) La Comunanza Agraria promuove ed attua forme associative e di cooperazione, oltre che con altre Comunanze Agrarie, anche con altri soggetti pubblici e privati, per l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi pubblici organizzati e per conseguire le finalità previste dalle leggi vigenti in capo alle associazioni agrarie.
- 2) La Comunanza Agraria ricerca e promuove forme associative e di cooperazione con il Comune, con le altre Comunanze Agrarie, con la Comunità montana e con la Provincia per svolgere in modo più efficiente le funzioni ed i servizi che, per le loro caratteristiche, si prestino ad una gestione unitaria con altri Enti realizzando economie di scala e assicurando una maggiore efficacia delle prestazioni in favore degli utenti.
- 3) La Comunanza Agraria, al fine di organizzare forme associative e di cooperazione, si avvale, di norma, di convenzioni e di accordi realizzati secondo quanto stabilito dalla legge.



TITOLO 6°

L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E LA PARTECIPAZIONE

Art. 42 - (L'attività amministrativa)

- 1) L'azione amministrativa della Comunanza Agraria è retta da criteri di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
- 2) La Comunanza Agraria non può aggravare i procedimenti se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
- 3) La Comunanza Agraria garantisce l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi, nonché la partecipazione al procedimento amministrativo, nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Art. 43 - (Misure organizzative per la presentazione di atti e documenti)

- 1) La Comunanza Agraria adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 44 - (Partecipazione degli utenti)

- 1) La Comunanza Agraria informa la propria attività ai principi della partecipazione degli Utenti, sia singoli che associati, garantendone, in modi e con strumenti idonei, l'effettivo esercizio per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza della Comunanza Agraria e nell'ambito del territorio gravato dall'uso civico.

Art. 45 - (Istanze, reclami, petizioni e proposte)

- 1) Gli Utenti, singoli o associati, hanno la facoltà di rivolgere al Presidente della Comunanza Agraria istanze singole o collettive per richiedere interventi a tutela di interessi personali o collettivi o lamentare disfunzioni o irregolarità.
- 2) Ogni e qualsiasi istanza deve essere presa in considerazione e produrre un atto scritto con il quale il Presidente formula le valutazioni conseguenti e fornisce adeguata risposta.

Art. 46 - Diritto di accesso e informazione degli utenti)

- 1) La Comunanza Agraria esercita la propria attività amministrativa secondo il criterio della trasparenza.
- 2) Il diritto di accesso agli atti e documenti della Comunanza Agraria è regolato dalla legge e dall'apposito regolamento, se adottato.
- 3) La Comunanza Agraria garantisce, altresì, la tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali, nel rispetto della legge e secondo quanto previsto dal regolamento, se adottato.

Art. 47 - (Pubblicità degli atti)

- 1) I provvedimenti amministrativi in genere, oltre ad essere affissi all'Albo Pretorio del Comune, possono essere portati a conoscenza del pubblico mediante affissione di appositi avvisi nella sede della Comunanza Agraria ovvero nei luoghi deputati alle pubbliche affissioni.

TITOLO 7°

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 48 - (Ordinamento finanziario e contabile)

- 1) L'ordinamento finanziario e contabile della Comunanza Agraria è stabilito dalle disposizioni di legge e dal presente Statuto.
- 2) Alla Comunanza Agraria si applicano, per quanto riguarda il bilancio e la contabilità, i principi dettati dalle norme previste per il Comune ove ha la sede.

Art. 49 - (Regolamento di contabilità)

- 1) L'Assemblea degli Utenti può approvare il Regolamento di contabilità dell'ente in conformità a quanto previsto dal precedente articolo.

Art. 50 - (Il bilancio di previsione)

- 1) La Comunanza Agraria delibera l'approvazione del bilancio di previsione entro i termini previsti, dalla Legge, per gli Enti Locali.
- 2) Osserva i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il totale delle entrate finanzia, indistintamente, il totale delle spese.
- 3) L'unità temporale di riferimento è l'anno finanziario che inizia il primo di gennaio e termina il trentuno di dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti d'entrata ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
- 4) Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese, se sussistenti, ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese sono iscritte in bilancio, integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.
- 5) La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione. Sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.
- 6) Il bilancio è redatto nel rispetto dei principi di veridicità, attendibilità e prudenzialità, sostenute da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da idonei parametri di riferimento.
- 7) Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita, esclusivamente, una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato.
- 8) La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla Legge, al pagamento di canoni, rate di mutuo, imposte e tasse ed in genere limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni certi e gravi alla Comunanza Agraria.

- 
- 9) Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali venga fissata, da norme statali, in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio s'intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione che prevedono, per ciascun intervento, spese non superiori, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio precedentemente deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge o non suscettibili di pagamento frazionabile in dodicesimi.
 - 10) L'unità elementare del bilancio è il capitolo, sia per l'entrata che per la spesa, esso indica l'oggetto cui si riferisce in modo chiaro, sintetico e comprensibile.
 - 11) Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite all'assunzione degli impegni di spesa.
 - 12) In sede di approvazione del bilancio di previsione, l'Assemblea degli Utenti assicura l'idonea copertura agli impegni di spesa pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti.

Art. 51 - (Predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione)

- 1) Lo schema del bilancio annuale viene predisposto dal Segretario della Comunanza Agraria, successivamente adottato dal Consiglio Direttivo e sottoposto al parere del collegio dei revisori dei conti che hanno l'obbligo di rilasciare il predetto parere entro dieci giorni da quando hanno ricevuto l'elaborato adottato dal Consiglio Direttivo.
- 2) Lo schema del bilancio, fornito del parere dei revisori dei conti verrà sottoposto, per la definitiva approvazione, all'Assemblea degli Utenti.
- 3) Nella lettera di convocazione dell'Assemblea degli Utenti deve darsi atto che lo schema di bilancio è stato depositato presso la sede della Comunanza Agraria e che, gli Utenti che vi hanno interesse, possono esercitare il diritto di visione, in un orario predeterminato dal Presidente e per un periodo di almeno cinque giorni.
- 4) Gli utenti hanno diritto di presentare emendamenti al bilancio entro i due giorni precedenti quello fissato per la discussione da parte dell'Assemblea e debbono indicare, per ogni nuovo stanziamento proposto, la corrispondente somma da portare in diminuzione. Diversamente l'emendamento sarà ritenuto inammissibile.
- 5) Il bilancio di previsione, allorché sarà stato approvato dall'Assemblea degli Utenti, verrà trasmesso, a cura del Presidente, all'organo di vigilanza, entro i trenta giorni successivi.
- 6) La mancata approvazione del Bilancio di previsione, nei termini, costituisce violazione dell'Art. 7, comma 3, della Legge Regionale 18-05-2004 n° 13 e comporterà, da parte dell'organo di vigilanza, la nomina del commissario per l'adozione dell'atto di approvazione del bilancio di previsione stesso.

- 7) Nel corso dell'esercizio finanziario, il bilancio di previsione può subire variazioni, in aumento o in diminuzione, sia in relazione all'entrata che alla spesa. L'adozione delle variazioni di bilancio sono di competenza dell'Assemblea degli Utenti e possono essere deliberate non oltre il trenta novembre di ciascun esercizio finanziario.
- 8) Ai sensi di quanto disposto dal precedente Art. 10, le variazioni di bilancio possono essere adottate dal Consiglio Direttivo, in via d'urgenza, salvo ratifica a pena di decadenza, da parte dell'Assemblea degli Utenti entro i sessanta giorni seguenti e, comunque, entro il trentuno di dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia spirato il predetto termine dei sessanta giorni. Nel caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal Consiglio Direttivo, l'Assemblea degli Utenti è tenuta ad adottare, nei successivi trenta giorni e comunque sempre entro il trentuno dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Art. 52 - (Riscossioni e pagamenti)


- 1) Le riscossioni costituiscono il materiale incasso, da parte del tesoriere o da parte di altri eventuali incaricati, delle somme dovute alla Comunità Agraria.
- 2) Le riscossioni sono disposte mediante apposito ordinativo d'incasso fatto pervenire al tesoriere designato.
- 3) L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed indica:
 - a) il debitore;
 - b) la somma da riscuotere;
 - c) la causale;
 - d) il capitolo del bilancio cui si riferisce l'entrata;
 - e) l'anno finanziario;
 - f) la data.
- 4) Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'Ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore della Comunità Agraria, anche senza la preventiva emissione dell'ordinativo d'incasso. In tale ipotesi, il tesoriere ne dà immediata comunicazione alla Comunità Agraria richiedendo la conseguente regolarizzazione della partita contabile.
- 5) L'impegno della spesa, da effettuarsi mediante l'adozione di apposita deliberazione assunta dall'organo competente a darvi corso, è l'atto che individua il creditore, il credito, la ragione per cui l'impegno viene contratto e costituisce il vincolo sulle previsioni di spesa del bilancio, facendo sorgere l'obbligazione, da parte della Comunità Agraria nei confronti dei terzi, allorché sarà stata perfezionata la ragione dell'obbligazione assunta.
- 6) L'impegno di spesa si considera, automaticamente, assunto a seguito dell'approvazione del bilancio e delle sue eventuali variazioni, sugli stanziamenti in esso previsti per le rate di

ammortamento di mutui e prestiti, per le spese dovute in base a contratti, per espressa previsione o disposizione di legge e quando vi siano, negli stanziamenti, previsioni di spese correlate ad entrate aventi specifica destinazione.

- 7) Possono essere assunti impegni di spesa riferiti agli esercizi successivi a quello in corso quando è individuata una fonte d'entrata certa e ricorrente.
- 8) La liquidazione costituisce la ulteriore fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti idonei a comprovare il diritto vantato da un creditore, si determina la somma certa e liquida da pagarsi nel limite dell'impegno di spesa assunto.
- 9) Alla liquidazione delle spese, allorché sono conformi al capoverso che precede, provvede, con proprio atto, il Presidente.
- 10) A seguito dell'adozione dei provvedimenti liquidatori, si effettua l'ordinazione mediante l'emissione del mandato di pagamento da inviarsi al tesoriere per provvedere al definitivo pagamento della spesa.
- 11) Il mandato di pagamento è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; esso contiene i seguenti elementi:
 - a) il numero progressivo e l'esercizio finanziario cui si riferisce;
 - b) la data di emissione;
 - c) il capitolo su cui è collocata la spesa e la conseguente disponibilità;
 - d) il creditore e, se trattasi di persona diversa, il soggetto tenuto al rilascio della quietanza;
 - e) il codice fiscale o la partita IVA;
 - f) l'ammontare della somma dovuta;
 - g) la scadenza del pagamento se prevista per legge o convenuta contrattualmente;
 - h) la causale;
 - i) gli estremi dell'atto che legittima l'erogazione della somma al creditore.

Art. 53 - (Il risultato di amministrazione)

- 1) Il risultato contabile d'amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto di gestione dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa sussistente al termine dell'esercizio.
- 2) Il fondo di cassa viene fatto riconfluire all'interno del bilancio dell'esercizio successivo. L'avanzo di amministrazione che è costituito dal fondo di cassa esistente al termine dell'esercizio, maggiorato dei crediti e diminuito dei debiti, prima di ogni altra destinazione va utilizzato per:
 - a) spese in conto capitale;
 - b) fondi di accantonamento per ricostituire il valore iniziale dei beni immobili;
 - c) coperture di debiti fuori bilancio;
 - d) oneri necessari a salvaguardare gli equilibri di bilancio;
 - e) spese di funzionamento non ricorrenti.

- 
- 3) Nel caso in cui, al termine dell'esercizio, si dovesse accertare un disavanzo di amministrazione, che non trova diversa copertura con altri proventi legittimamente acquisiti, esso va ripartito, mediante l'adozione di apposita deliberazione adottata da parte dell'Assemblea degli Utenti, fra gli Utenti stessi in egual misura. Non si fa luogo alla ricopertura del disavanzo relativo a ratei di mutuo non venuti a scadenza.
 - 4) Al rendiconto della gestione che esprime il risultato di amministrazione vanno allegati le tabelle dei crediti e dei debiti. Sono appellati crediti le somme accertate, per cui sussiste un idoneo titolo giuridico, e non riscosse entro il termine dell'esercizio. Sono appellati debiti le somme per cui è intervenuto un idoneo titolo d'impegno di spesa nei confronti di terzi e non pagate entro il termine dell'esercizio.
 - 5) E' vietata la conservazione artificiosa, nella tabella dei debiti, di somme rispetto alle quali non è intervenuto un atto d'impegno di spesa.
 - 6) Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio e quelle per le quali non sussista un espresso vincolo di destinazione, costituiscono economia di spesa e si consolidano all'interno del risultato di amministrazione.
 - 7) Al conto relativo al risultato d'amministrazione (rendiconto della gestione) è allegato l'inventario dei beni della Comunanza Agraria.
 - 8) L'inventario è redatto secondo il principio della universalità dei beni; essi sono iscritti in inventario secondo il loro costo storico e sono rivalutati ogni anno; i beni sono distinti in mobili ed immobili, demaniali e patrimoniali; i beni patrimoniali sono distinti in beni disponibili e beni indisponibili.

Art. 54 - (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese)

- 1) La Comunanza Agraria può effettuare spese solamente se sussiste l'impegno di spesa registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione e l'attestazione della relativa copertura finanziaria rilasciata dal Segretario.
 - 2) Allorché sia stato registrato l'impegno della spesa, può provvedersi ad ordinare al terzo la fornitura di beni o la prestazione di servizi comunicando, contestualmente all'ordinazione della prestazione, l'avvenuta registrazione dell'impegno della spesa e la sussistenza della copertura finanziaria.
 - 3) Nel caso di lavori ovvero d'interventi di somma urgenza che conseguano a fatti ed episodi eccezionali ed imprevedibili, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento ed in ogni caso entro la fine dell'esercizio.
 - 4) La stipulazione dei contratti comportanti oneri a carico della Comunanza Agraria debbono essere sempre preceduti da apposita deliberazione indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, il valore della
-


controprestazione, la dimostrazione della sua congruità, la necessità che ne è alla base, la forma del contratto, le modalità di estinzione dell'obbligazione, le penali e le ulteriori clausole ritenute essenziali, nonché la modalità di scelta del contraente, citando espressamente le norme ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti della pubblica amministrazione.

Art. 55 - (Servizio di tesoreria)

- 1) La Comunanza Agraria ha un servizio di tesoreria che può essere affidato:
 - a) ad una banca abilitata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 01-09-1993 n° 385 e s. m. ed i.;
 - b) ad apposita società avente per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione di tributi di cui all'art. 208, lett.b) del Decreto Legislativo 18-08-2000 n° 267;
 - a) ad altri soggetti abilitati per legge.
- 2) Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria delle risorse della Comunanza Agraria, in particolare esso è finalizzato alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed all'assolvimento degli adempimenti connessi così come previsti dalla Legge, dal presente Statuto e dagli atti pattizi.
- 4) Ogni deposito, comunque costituito, è intestato alla Comunanza Agraria e viene gestito dal Tesoriere.
- 5) Per eventuali danni causati alla Comunanza Agraria il Tesoriere si dovrà impegnare a risponderne con tutte le sue sostanze; esso è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati alla Comunanza Agraria.
- 6) L'affidamento del servizio di tesoreria viene svolto mediante procedura ad evidenza pubblica e con modalità rispettose del principio della concorrenza tra gli operatori presenti nel Comune ove la Comunanza ha sede ed, in difetto, tra gli istituti presenti nei comuni contermini.
- 7) I pagamenti dei mandati, da parte del tesoriere, possono aver luogo solamente se emessi entro i limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione o negli appositi atti di variazione dello stesso; a tal fine la Comunanza Agraria trasmette al tesoriere il proprio bilancio ed i conseguenti atti di variazione assunti.
- 8) Entro i due mesi successivi al termine dell'esercizio finanziario il tesoriere renderà il conto della gestione di cassa effettuata per conto della Comunanza Agraria.

Art. 56 - (Partecipazione degli utenti alle spese della Comunanza Agraria)

- 1) Gli Utenti partecipano, se necessario, alle spese della Comunanza Agraria, mediante erogazione di contributi a fronte delle spese di gestione ordinaria sostenute dalla Comunanza Agraria stessa, ovvero per finalità specifiche, deliberate dal Consiglio Direttivo.

- 
- 2) In ogni caso sono tenuti a partecipare alla spesa per coprire l'eventuale disavanzo di amministrazione.

Art. 57 - (Patrimonio)

- 1) La Comunanza Agraria dispone del proprio patrimonio.
- 2) I beni patrimoniali disponibili, non utilizzati per fini istituzionali della Comunanza Agraria e non strumentali alla erogazione di servizi, possono essere dati in locazione ovvero affidati mediante altre forme previste dalla legge, a canoni il cui importo è determinato dal Consiglio Direttivo.
- 3) I beni demaniali su cui si esercita il diritto di uso civico in favore degli utenti non possono essere distolti dalla loro precipua funzione. I beni demaniali che non siano necessari per l'esercizio del diritto di uso civico possono essere messi a frutto ed il ricavato dovrà essere devoluto per il miglioramento del patrimonio ovvero per il suo accrescimento.

Art. 58 - (Revisione economico finanziaria)

- 1) La revisione economico-finanziaria è disciplinata dal presente Statuto e dal regolamento di contabilità se adottato.
- 2) I Revisori dei Conti, in numero di tre, sono scelti dall'Assemblea degli utenti, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti, tra gli utenti stessi. Essi durano in carica per un periodo pari a quello previsto per il Consiglio Direttivo. Non debbono avere parte nell'amministrazione della Comunanza Agraria e, nel corso del mandato, non debbono intrattenere con l'Ente rapporti diversi da quello di utente, ovvero divenire titolari di contratti con la Comunanza Agraria, svolgere per suo conto forniture di beni o prestazioni di servizi, lavori anche occasionali o periodici ed ogni altra attività incompatibile con la carica ricoperta.
- 3) Tra i revisori eletti dall'Assemblea degli Utenti, assume la funzione di presidente del collegio il più anziano di età. Egli, con l'ausilio del Segretario della Comunanza Agraria, convoca e presiede il collegio.
- 4) I revisori dei conti emettono il parere sui prospetti di bilancio di previsione, sulle eventuali variazioni, e sul rendiconto di gestione adottati dal Consiglio Direttivo e vigilano sulla corretta gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali della Comunanza Agraria.

Art. 59 - (Contabilità finanziaria e patrimoniale)

- 1) La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
- 2) La Comunanza Agraria, ai fini della predisposizione del rendiconto di gestione di cui al comma 1, adotta il sistema di contabilità che ritiene più idoneo per la proprie esigenze, nell'ambito dei principi dettati per la contabilità pubblica ed

in particolare nei confronti di quella riconducibile agli enti locali.

- 3) Il rendiconto della gestione deve essere approvato entro i termini previsti per gli Enti Locali. (30 di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento).
- 4) Sullo schema di rendiconto di gestione, predisposto dal Segretario ed adottato dal Consiglio Direttivo, viene richiesto il parere dei revisori dei conti con gli stessi termini e mediante le stesse procedure previste per l'adozione del Bilancio di previsione.
- 5) Lo schema di rendiconto della gestione, munito del parere dei revisori dei conti, è sottoposto, per la definitiva approvazione, all'Assemblea degli Utenti ed inviato a cura del Presidente, entro i successivi trenta giorni, all'organo di vigilanza.
- 6) La mancata approvazione del Rendiconto della gestione, nei termini, costituisce violazione dell'Art. 7, comma 3, della Legge Regionale 18-05-2004 n° 13 e comporterà, da parte dell'organo di vigilanza, la nomina del commissario per l'adozione dell'atto di approvazione del Rendiconto stesso.

TITOLO 8°

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 60 - (Adesione ad enti ed associazioni)

- 1) La Comunanza Agraria può aderire ad enti, organismi ed associazioni deputati alla cura degli interessi attinenti ai suoi fini istituzionali.

Art. 61 - (Pari opportunità)

- 1) La Comunanza Agraria attua le opportune iniziative al fine di assicurare, per quanto possibile, la presenza di entrambi i sessi nella composizione del Consiglio Direttivo.
- 2) La Comunanza Agraria dà attuazione alle norme vigenti in materia di pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 62 - (Modifiche dello Statuto)

- 1) Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea degli Utenti con le stesse procedure previste per l'approvazione del presente Statuto ed inviate all'Ente preposto alla vigilanza secondo quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 18-05-2004 n° 13.

Art. 63 - (Norma di rinvio)

- 1) Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge e le altre disposizioni di principio previste per il Comune ove ha sede la Comunanza Agraria, in quanto compatibili.

Art. 64 - (Norme transitorie)

- 1) In occasione della scadenza successiva degli organi dell'amministrazione il rinnovo è effettuato secondo le norme previste dal presente Statuto.
- 2) Il Presidente ed il Segretario, a seguito della pubblicazione, appongono in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.
- 3) Con l'entrata in vigore del presente Statuto cessano di avere efficacia le norme contenute nel previgente Statuto.
- 4) Copia del presente Statuto, divenuto esecutivo ad ogni effetto di legge, viene inviata alla Comunità Montana competente per l'esercizio del potere di vigilanza, al Comune ed alla Regione di appartenenza.
- 5) Il presente Statuto, in base al principio relativo alla pubblicità degli atti, è inviato, in copia, ad ogni utente.

San Giovanni di Acquasanta Terme (AP), il 02.01.2021

**IL PRESIDENTE:
(STEFANO DURASTANTI)**

